



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere- relatore**

dr. Roberto Angioni **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24065** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 54242, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte della “**Summerland S.r.l.**” (P. IVA 00207190422), gestore della struttura ricettiva “Camping Summerland”, ubicata nel Comune di Senigallia, per l’esercizio finanziario 2021;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l’assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri, e il sig. Giacomo Girolimini, amministratore della società “Summerland S.r.l.”.

FATTO

1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti

soggiorno.

Pertanto, il magistrato istruttore, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del c.g.c., ha chiesto al Collegio di pronunciarsi su tale criticità, che determinerebbe il mancato discarico e la richiesta di condanna dell'agente contabile al pagamento in favore del Comune di Senigallia dell'importo di € 60.067,50, a titolo di differenze delle imposte di soggiorno per l'esercizio finanziario 2021.

2. Successivamente alle contestazioni di cui alla relazione n. 943/2025 ed alla richiesta di pronunciamento del Collegio, il sig. Giacomo Girolimini, attuale amministratore della "Summerland S.r.l." (subentrato a Priori Andrea, deceduto il 26/9/2025), ha trasmesso in data 26/2/2026 una nota esplicativa, con cui ha chiesto di tener conto del mero errore formale che si era verificato nell'invio dei dati tramite il software aziendale e, quindi, di ritenere insussistente il presunto discostamento di € 60.067,00, segnalato dal magistrato istruttore, in quanto afferente a presenze nel Camping di numerosi soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

In particolare, il Girolimini ha evidenziato che, analizzando i dati inviati al portale "Alloggiati Web", è emerso che, tramite il software, era stato comunicato soltanto il numero complessivo degli ospiti del Camping, senza tener conto dei soggetti esenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento del Comune di Senigallia, dal pagamento dell'imposta di soggiorno, come nei casi di minori di 14 anni e di pernottamenti di un medesimo ospite oltre i 14 giorni.

A tal proposito, è stata allegata analitica documentazione, estratta

	dal software gestionale, con i dati comprensivi dei pernottamenti	
	esenti dall'imposta di soggiorno, da cui si desume l'insussistenza	
	del discostamento di € 60.067,50, ipotizzato nella relazione del	
	magistrato istruttore.	
	3. All'odierna udienza, il Girolimini si è riportato alle deduzioni ed alla	
	documentazione prodotta, chiedendo che sia emessa pronunzia di	
	discarico.	
	Il Pubblico Ministero, preliminarmente, si è rimesso alla decisione del	
	Collegio in ordine alla questione della sussistenza della giurisdizione	
	della Corte dei conti nei confronti degli agenti contabili incaricati della	
	riscossione delle imposte di soggiorno; ciò premesso, il P.M. ha preso	
	atto della documentazione giustificativa recentemente depositata, da	
	cui si desume la sostanziale regolarità del conto e l'insussistenza di	
	ammanchi nel riversamento delle imposte di soggiorno al Comune di	
	Senigallia, da parte della "Summerland s.r.l.", nell'anno 2021.	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione della	
	Corte dei conti in favore del Giudice Tributario.	
	In proposito, per esigenze di sinteticità, si fa espresso rinvio alle	
	motivazioni esposte dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella	
	recentissima ordinanza n. 1527/2026, secondo cui deve ritenersi che:	
	<i>"L'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno</i>	
	<i>abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della</i>	
	<i>loro qualifica come agenti contabili, con attrazione delle liti tra Ente impositore</i>	
	<i>e responsabile d'imposta nell'esclusiva sfera della giurisdizione tributaria e</i>	
	4	

conseguente difetto, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice contabile”.

In tali sensi, peraltro, si è già espressa questa Sezione con le recenti sentenze nn. 86 e 88 del 2026.

2. Si constata, comunque, sia pur *incidenter tantum*, che, come rilevato anche dalla Procura, il legale rappresentante della “Summerland s.r.l.”, gestore della struttura ricettiva “Camping Summerland”, ha, nel frattempo, depositato idonea documentazione giustificativa (estratto del software gestionale aziendale, recante il numero dei soggetti esenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento del Comune di Senigallia, dal pagamento dell’imposta di soggiorno, come nei casi di minori di 14 anni e di pernottamenti di un medesimo ospite oltre i 14 giorni), da cui è desumibile la sostanziale regolarità del conto e l’insussistenza di ammanchi.

3. Sussistono congrui motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi dell’art. 17, c. 1, del c.g.c., il Giudice Tributario come Organo fornito di giurisdizione in materia di riscossione delle imposte di soggiorno;
rileva, sia pur *incidenter tantum*, la sopravvenuta produzione di documentazione giustificativa, da parte della “Summerland s.r.l.”, da cui è desumibile la sostanziale regolarità del conto in esame e l’insussistenza di ammanchi nei riversamenti delle imposte di

soggiorno per l'anno 2021 in favore del Comune di Senigallia.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 5 maggio 2026

Il Funzionario Amministrativo

Dott. Valerio Carletti

(f.to digitalmente)